

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 166 di data 16 febbraio 2024, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo integrativo dell'accordo di settore di data 21 ottobre 2021 del personale della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici, dell'accordo di data 3 giugno 2009 e successive modifiche inerente il trattamento accessorio del personale provinciale addetto alla manutenzione stradale e dell'accordo dei giornalisti della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 18 marzo 2024:

con l'intervento della Federazione Nazionale della Stampa italiana:

per il Sindacato Giornalisti
del Trentino alto Adige – FNSI firmato

le parti negoziali sotto indicate legittimate alla sottoscrizione dell'accordo:

per la parte pubblica, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente firmato

per la delegazione sindacale, i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P. firmato

per la C.I.S.L. F.P. firmato

per la U.I.L. FPL - Enti locali firmato

per la Fe.N.A.L.T. firmato

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo integrativo dell'accordo di settore di data 21 ottobre 2021 del personale della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici, dell'accordo di data 3 giugno 2009 e successive modifiche inerente il trattamento accessorio del personale provinciale addetto alla manutenzione stradale e dell'accordo dei giornalisti della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici di data 26 novembre 2020.

ACCORDO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI SETTORE DI DATA 21 OTTOBRE 2021 DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI PUBBLICI, DELL'ACCORDO DI DATA 3 GIUGNO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE INERENTE IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE PROVINCIALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADALE E DELL'ACCORDO DEI GIORNALISTI DELLA PROVINCIA E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI PUBBLICI DI DATA 26 NOVEMBRE 2020.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione e decorrenze**

1. Le disposizioni dei successivi Capi del presente accordo si applicano al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del Comparto Autonomie locali, area delle categorie, dipendente dalla Provincia autonoma di Trento e dai suoi enti strumentali pubblici.
2. Le disposizioni di questo accordo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione definitiva, fatte salve diverse decorrenze previste nei singoli articoli.

**CAPO II
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO DI SETTORE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI
PUBBLICI DI DATA 21 OTTOBRE 2021**

**Art. 2
Indennità per il personale operaio del Cantiere provinciale e del LA.T.I.F.**

1. Con effetto dall'1 gennaio 2022, al personale inquadrato nelle figure professionali di operaio (categoria B livello base e categoria B livello evoluto) assegnato al Cantiere provinciale del Servizio Gestione strade e al Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune (LA.T.I.F.) è corrisposta un'indennità annua lorda nella misura di euro 1.200,00.

**Art. 3
Modifica dell'art. 8 dell'Accordo di settore di data 21 ottobre 2021**

1. Con effetto dall'1 gennaio 2022, le lettere G) ed I) della tabella di cui al comma 1 dell'art. 8 "Indennità per particolari attività" dell'Accordo di settore della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici di data 21 ottobre 2021 sono sostituite dalle seguenti nuove lettere:

G)	a.l. € 1.200,00	categoria B, livello base ed evoluto, con attività di coordinamento di sedi ivi compreso il Centro posta, il Call Center della sede centrale della Provincia, la Centrale Operativa del Car sharing e il Centro Duplicazioni.
----	-----------------	---

l)	a.l. € 1.000,00	figura professionale di Cuoco specializzato per il possesso dell'abilitazione HACCP.
----	-----------------	--

Art. 4
Indennità di funzione per il personale della
figura professionale di assistente sociale

1. Con effetto dall'1 gennaio 2022, al personale di categoria D, livello base, inquadrato nella figura professionale di assistente sociale e al personale inquadrato in categoria D, livello evoluto, che svolge compiti di coordinamento di detto personale (max 2 unità) è attribuita una indennità di funzione pari ad annui lordi euro 1.200,00.

Art. 5
Indennità di funzione per il personale con compiti di restauratore

1. Con effetto dall'1 gennaio 2022, al personale di categoria C, livello base, inquadrato nella figura professionale di assistente ad indirizzo storico/culturale e al personale inquadrato in categoria C, livello evoluto, figura professione di collaboratore ad indirizzo storico/culturale, che svolge compiti di restauratore è attribuita una indennità di funzione pari ad annui lordi euro 1.200,00, riassorbibile in caso di successivo inquadramento nel livello base della categoria D.

Art. 6
Indennità di rischio piloti di elicottero

1. L'indennità di rischio dei piloti di elicottero è rideterminata alle date dell'1 gennaio 2021 e dell'1 gennaio 2022, nelle misure annue lorde, per tredici mensilità, riportate nella sottostante tabella:

IND.RISCHIO ATTUALE (importi x 12 mens. da erogare x 13 mens.)	IND.RISCHIO dec. 1.1.2021	IND.RISCHIO dec. 1.1.2022
8.286,24	10.503,84	10.641,48

Art. 7
Riconoscimento incentivo a titolo
di "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G. anno 2023
al personale impegnato nella Colonna mobile della Provincia

1. A ulteriore finanziamento della "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G. per l'anno 2023 sono assegnate risorse "una tantum", pari a lordi euro 25.000,00, da destinare al Dipartimento della Provincia competente in materia di protezione civile per la remunerazione del personale del Comparto Autonomie locali – area delle categorie – impegnato con la Colonna mobile della Provincia nelle situazioni di emergenza verificatesi nell'anno 2023.

2. L'incentivazione di cui al comma precedente è erogata al personale individuato dal Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile con le modalità previste per la corresponsione della quota obiettivi specifici del FO.R.E.G.

3. Limitatamente all'anno 2023 sono disapplicate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 43 dell'Accordo di settore della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici di data 21 ottobre 2021 relativamente all'incompatibilità con la quota obiettivi specifici del FO.R.E.G..

Art. 8

Orario di lavoro in occasione di eventi calamitosi

1. In caso di eventi calamitosi formalmente dichiarati sia entro il territorio provinciale che al di fuori dello stesso, il personale individuato dal Responsabile del Dipartimento della Provincia competente in materia di protezione civile, chiamato ad intervenire in relazione alla gravità della situazione emergenziale, può essere autorizzato dal Responsabile del Dipartimento stesso, limitatamente alla durata dell'intervento, a svolgere la propria prestazione lavorativa in turni articolati in coerenza con le fasi operative e secondo le modalità di impiego disciplinate, per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, dall'accordo integrativo di data 16 settembre 2009.

2. Nel caso di intervento per gli eventi calamitosi di cui al comma 1, al personale provinciale coinvolto, appartenente al Comparto Autonomie locali – area delle categorie, è attribuita una indennità di turno nelle misure nel tempo vigenti per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia in relazione alle diverse fasi operative dell'intervento:

- prima fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 24 ore su 24;
- seconda fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 16 ore su 24;
- terza fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 12 ore su 24.

3. L'organizzazione dei turni deve rispondere a criteri di efficienza e continuità delle operazioni e alla necessità di assicurare, da un lato, adeguate fasi di ristoro e recupero e, dall'altro, il cambio del personale impiegato nell'emergenza secondo cadenze non superiori a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della contrattazione integrativa di data 16 settembre 2009 per il personale del corpo permanente dei vigili del fuoco.

4. Il trasferimento dalla sede di lavoro al luogo di intervento è considerato orario di lavoro.

5. Il lavoro straordinario effettuato per eventi calamitosi non concorre a determinare il limite massimo di spesa né i limiti individuali.

Art. 9

Operatori addetti alla Centrale Unica di Emergenza

1. Con effetto dall'1 gennaio 2022, le indennità spettanti agli operatori addetti alla Centrale Unica di Emergenza ai sensi del comma 1 dell'art. 26 dell'Accordo di settore della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici di data 21 ottobre 2021 sono rideterminate in lordi euro 250,00, relativamente all'indennità mensile, e in euro 20,00 relativamente all'indennità giornaliera spettante per le giornate in cui è svolta l'attività di referente di turno.

2. Con effetto dall'1 gennaio 2022, agli operatori addetti alla Centrale Unica di Emergenza individuati dall'Amministrazione quali referente tecnico-operativo e referente per l'attività di supporto alla gestione della turnistica è attribuita, in aggiunta all'indennità mensile per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, una indennità annua lorda di euro 1.000,00.

Art. 10

Indennità di sportello

1. Con effetto dall'1 gennaio 2022, la misura giornaliera dell'indennità di sportello di cui al comma 1 dell'art. 19 dell'Accordo di settore della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici di data 21 ottobre 2021 è rideterminata in € 6,00.

Art. 11
Indennità di sede disagiata

1. Con effetto dall'1 gennaio 2022, l'indennità di sede disagiata di cui all'art. 18 dell'Accordo di settore della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici di data 21 ottobre 2021 è rideterminata in euro 5,00.

Art. 12
Indennità di funzione personale Servizio Agricoltura

1. Con effetto dall'1 gennaio 2022, ai dipendenti (assistenti con indirizzo tecnico/sanitario - ambientale e funzionari agronomi) incaricati delle funzioni di polizia giudiziaria per lo svolgimento di attività di controllo di competenza del Servizio Agricoltura è attribuita una indennità annua lorda di euro 1.700,00.

Art. 13
Indennità messi notificatori

1. Con effetto dall'1 gennaio 2022, l'indennità annua lorda spettante al personale provinciale con compiti di messo notificatore ai sensi dell'art. 30 dell'Accordo di settore della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici di data 21 ottobre 2021 è rideterminata in € 1.000,00.

2. Dalla medesima decorrenza del comma 1, l'indennità annua lorda spettante al personale coordinatore (massimo 1 unità) ai sensi dell'art. 30 dell'Accordo di settore della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici di data 21 ottobre 2021 è rideterminata in € 1.200,00.

Art. 14
Indennità responsabili Centri per l'Impiego

1. Con effetto dall'1 gennaio 2022, ai responsabili dei Centri per l'Impiego della Provincia l'indennità annua lorda spettante ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di settore della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici di data 21 ottobre 2021 è rideterminata negli importi indicati nella sottostante tabella:

<i>Responsabili dei Centri per l'Impiego di Trento e di Rovereto</i>	a.l. € 6.000,00
<i>Responsabili dei Centri per l'impiego di Riva del Garda e di Pergine Valsugana</i>	a.l. € 5.500,00
<i>Responsabili dei Centri per l'impiego di Tione, di Cles, di Borgo e di Mezzolombardo, Malè</i>	a.l. € 5.000,00
<i>Responsabili degli altri Centri per l'impiego</i>	a.l. € 4.300,00

Art. 15
Indennità per mansioni rilevanti

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, l'ammontare del budget destinato ai sensi dell'art. 29 dell'Accordo di settore della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici di data 21 ottobre 2021 per la copertura della spesa dell'indennità per mansioni rilevanti è incrementato di annui lordi euro 39.000,00.

2. Una quota delle risorse contrattuali che residuano *una tantum* dall'applicazione di questo accordo sono destinate, per l'importo di euro 69.000,00 lordo oneri, ad ulteriore incremento della spesa dell'indennità per mansioni rilevanti nella misura di un terzo per ciascuno degli anni 2024-2025-2026 di cui euro 37.500,00 lordo oneri, ripartiti in tre annualità, da destinare alla remunerazione del personale di categoria C base in servizio presso il MUSE nella figura professionale di assistente ad indirizzo tecnico-scientifico che collabora alle attività di ricerca.

Art. 16

Indennità incaricati gestione sistema informativo

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, al personale con incarico di gestione tecnica con funzioni specialistiche del sistema informativo e/o con funzioni di amministratore di sistema è attribuita una indennità compresa tra un minimo di annui lordi euro 500,00 ed un massimo di annui lordi euro 1.200,00.
2. Le posizioni beneficiarie dell'indennità di cui al comma 1 sono individuate in relazione a criteri da definirsi da parte dell'Amministrazione a seguito di concertazione con le Organizzazioni sindacali.
3. La spesa di questo articolo non potrà superare, per l'anno 2024 e seguenti, l'importo annuo di euro 15.000,00 lordo oneri.

Art. 17

Rimborso spese

1. A decorrere dall'anno 2024, l'iscrizione a esami di certificazione e la successiva iscrizione a elenchi, nonché il conseguimento di abilitazioni è a carico degli enti destinatari di questo accordo qualora risulti indispensabile per lo svolgimento di funzioni richieste dall'Amministrazione.

CAPO III

MODIFICHE ALL'ACCORDO DD. 26.11.2020 PER I GIORNALISTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI PUBBLICI

Art. 18

Orario di lavoro e riposo settimanale

1. Il comma 3 dell'art. 3 "Orario di lavoro e riposo settimanale" dell'Accordo di data 26 novembre 2020 concernente le distinte disposizioni per i giornalisti della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici è sostituito, con effetto dall'1 gennaio 2024, dal seguente nuovo comma 3:
"3. Nei confronti dei giornalisti la cui misura dell'indennità redazionale non supera il 50% della retribuzione annua complessiva prevista dall'allegata Tabella 1) si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste dal CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale."

Art. 19

Indennità redazionale

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, per i giornalisti della Provincia e degli enti strumentali pubblici la percentuale minima dell'indennità redazionale prevista dal comma 2 dell'art. 7 dell'Accordo di data 26 novembre 2020 è elevata alla misura del 20%.
2. Con effetto dall'1 gennaio 2024, il primo periodo del comma 3 dell'art. 7 dell'Accordo di data 26 novembre 2020 è sostituito dal seguente nuovo periodo:
"L'indennità redazionale è ridotta nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito nel caso di assenze (escluse le assenze per ferie, infortunio, congedo di maternità e paternità e le altre assenze previste dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 se integralmente retribuite) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo."

CAPO IV
MODIFICHE ALL'ACCORDO DI DATA 3 GIUGNO 2009 E S.M. INERENTE
IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
STRADALE DELLA PROVINCIA

Art. 20
Misura del premio di produzione della viabilità

1. Con effetto dall'1 gennaio 2022 il comma 1 dell'art. 3 "Misura del premio di produzione della viabilità" dell'Accordo concernente alcuni aspetti del trattamento economico accessorio per il personale addetto alla manutenzione stradale della Provincia autonoma di Trento di data 3 giugno 2009, come sostituito dall'art. 2 dell'Accordo di modifica di data 21 ottobre 2021, è sostituito dal seguente nuovo comma:

"1. Al personale di cui all'art. 1 spetta il premio di produzione per dodici mensilità, nell'importo di:
€ 285,00 mensili lordi per il personale di categoria B, livello base;
€ 302,00 mensili lordi per il personale di categoria B, livello evoluto."

Art. 21
Contratto a termine con finalità formative
personale addetto alla manutenzione stradale

1. Con decorrenza 21 dicembre 2023, per le figure di operaio addetto alla manutenzione stradale il limite massimo di 80 ore annue di attività da prestare in eccedenza all'orario di lavoro, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 "Contratto a termine con finalità formative" del CCPL di data 1.10.2018 e s.m., è elevato a 200 ore annue al verificarsi di situazioni di carattere eccezionale e prolungate nel tempo che determinino un rilevante impegno orario nel corso della stagione invernale.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Ulteriore finanziamento del FO.R.E.G.

1. Con effetto dall'anno 2024 la quota obiettivi specifici del FO.R.E.G. è incrementata a regime per il personale della Provincia della somma di euro 21.000,00 lordo oneri.

2. La quota rimanente delle risorse contrattuali *una tantum* derivanti dall'applicazione di questo accordo, pari ad euro 115.624,63 lordo oneri, è destinata ad incremento del FO.R.E.G. – quota obiettivi specifici per il personale della Provincia:

- per l'importo di euro 84.624,63 per l'anno 2023;
- per l'importo di euro 21.000,00 quale finanziamento aggiuntivo per la remunerazione degli obiettivi specifici del personale in servizio presso il Centro duplicazioni della Provincia da ripartire nelle tre annualità 2023-2024-2025;
- per l'importo di euro 10.000,00 lordo oneri quale finanziamento aggiuntivo anno 2023 per la remunerazione degli obiettivi specifici collegati allo svolgimento di compiti di dirigente prevenzionistico ULO (unità logistico-operativa), di responsabile di colonna mobile, Servizio Gestioni patrimoniali e personale che coadiuva il funzionario della Motorizzazione civile che effettua il collaudo, presso strutture diverse dalla Motorizzazione, dei mezzi della Provincia.

NOTA A VERBALE CONGIUNTA A.P.Ra.N.– ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le parti firmatarie di questo accordo assumono l'impegno, in occasione del rinnovo del CCPL 2022-2024 del personale del Comparto Autonomie locali, area delle categorie:

- ad operare degli interventi sulla disciplina dei viaggi di missione, con particolare riguardo al rimborso delle spese di vitto in occasione di viaggi di missione all'estero;
- ad incrementare l'ammontare dell'indennità per uso lingua minoritaria;
- in relazione al personale che svolge compiti connessi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza (preposti), ad individuare soluzioni a livello organizzativo/retributivo;
- a disciplinare, nell'ambito della revisione dell'ordinamento professionale, le modalità di accesso/inquadramento alla figura professionale di Funzionario restauratore.

Trento, 25 gennaio 2024

per l'A.P.Ra.N. firmato

per le Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. F.P. firmato

C.I.S.L. F.P. firmato

U.I.L. FPL - Enti locali firmato

Fe.N.A.L.T. firmato



Via M. Stenico, 26 38121 TRENTO
☎ 0461/40.21.41 – fax 0461 82.24.30
segreteria@fenalt.it - <http://www.fenalt.it>

Trento, 30 gennaio 2024

Spett.le
Presidente Apran
Dott. Alessandro Baracetti
P.zza Venezia Trento

Prot.n. 208/c.1

Oggetto: nota a verbale

La scrivente organizzazione sindacale, Fe.N.A.L.T. sottoscrive il presente Accordo di Settore della P.a.T. sottolineando che ancora vi sono criticità non risolte e che dovrebbero essere interesse di tutti risolvere per diminuire le disparità e l'insoddisfazione di alcuni lavoratori, tant'è che auspichiamo che al prossimo rinnovo 2022-24, sia fatto un monitoraggio per raccogliere le esigenze che potranno essere espresse, come già avviene per talune fattispecie, dai Dirigenti stessi, prima ancora che dal sindacato.

Segnaliamo infatti, e non a titolo esaustivo, soprattutto un mancato riconoscimento per i lavoratori che, nonostante non previsto dal proprio ruolo specifico, accettano il ruolo di Preposto nominato, apprezzando comunque il fatto che in una nota ci si impegna a valutare la questione; troviamo insufficienti le quote per riconoscere i cosiddetti referenti informatici e il personale operaio di cui all'art. 2; in riferimento all'indennità mansioni rilevanti all'articolo 29, comma 3, ci spiace che non si sia voluto minimamente evitare una palese discriminazione fra lavoratori all'interno del Servizio catasto e Libro fondiario: ai coadiutori tavolari e catastali si riconosce un istituto che invece non si attribuisce ai coadiutori amministrativi che svolgono le stesse mansioni. Non escludiamo di supportare azioni giudiziarie finalizzate ad estendere l'indennità a tutti i lavoratori e lavoratrici che svolgono funzioni analoghe, e inviteremo i lavoratori a richiedere un cambio di profilo al quale l'amministrazione dovrà rispondere in tempi brevi e non dopo parecchi mesi, come già accaduto.

Segretario Generale Fenalt
Maurizio Valentini

